



V A D E M E C U M

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

(ex art. 12 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni – D.M. n. 156/2011)

ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

ALLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della L. n. 580/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, con la pubblicazione dell'Avviso all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in data **20 marzo 2023** sono state avviate le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, della L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 156/2011.

Il Consiglio Camerale è così composto (Deliberazione Consiglio camerale n. 11 del 16.12.2022):

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	N. CONSIGLIERI
Agricoltura	1
Artigianato	1
Industria	4
Commercio	7
Cooperazione	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	4
Totale	22

Del Consiglio, altresì, fanno parte ulteriori tre Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, uno delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ed uno dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio (ex art. 10, comma 6, della L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni, che qui sono riportate in sintesi, sono espressamente indicate dal citato D.M. n. 156/2011 a cui si fa espresso rinvio.



ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

Ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 156/2011, le Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale di Napoli aderenti ad Organizzazioni Nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione provinciale di Napoli da almeno tre anni dalla pubblicazione dell'Avviso di avvio della procedura di rinnovo camerale, entro e non oltre quaranta giorni dal **20 marzo 2023** e, quindi, **entro e non oltre il termine perentorio del 29 aprile 2023 ore 12,00**, (nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), a pena di esclusione dal procedimento, devono far pervenire alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in formato cartaceo) resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione provinciale partecipante e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui allegato A), contenente i dati e le informazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del DM n. 156/2011.

In particolare:

- a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
- b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre 2022, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota base annuale di adesione nella misura deliberata dall'Organizzazione imprenditoriale, dati da indicare anche nel modello allegato A1) del Disciplinare;
- c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, alla data del 31.12.2022, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A) del D.M. 156/2011, dati da indicare anche nel modello allegato B1) del Disciplinare;
- d) l'attestazione che l'Organizzazione provinciale è aderente ad Organizzazioni Nazionali rappresentate nel CNEL ovvero che opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli.

Alla predetta dichiarazione dovranno essere allegati la copia conforme dello Statuto registrato, dell'atto deliberativo dell'importo della quota base associativa per gli anni 2021 e 2022, ed ogni altra documentazione attestante la natura, la finalità di tutela e di promozione degli interessi degli associati, l'ampiezza e la diffusione delle proprie strutture operative, i servizi resi e l'attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, nonché la fotocopia del documento d'identità valido, non autenticata, del legale rappresentante dell'Organizzazione provinciale che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli, la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2 e le designazioni di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. n. 156/11, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale di Napoli.

Le imprese che possono essere dichiarate per ciascun settore economico del Consiglio camerale, in coerenza con il procedimento di ripartizione dei seggi (ex D.M. n. 155/2011), devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:



Settori economici	Codici ATECO 2007	Imprese
Agricoltura	A	Non artigiane e non cooperative
Industria	B, C, D, E, F	Non artigiane e non cooperative
Commercio	G	Non artigiane e non cooperative
Artigianato	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Artigiane
Turismo	I	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Trasporti e Spedizioni	H	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Credito e Assicurazioni	K64, K65, K661, K662, K663	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Servizi alle imprese	J, L, M, N	Tutte (anche artigiane, anche cooperative)
Cooperative	A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, T (cioè: agricoltura, industria, commercio e altri settori)	Cooperative
Altri Settori	P, Q, R, S, T	Non artigiane e non cooperative

- I codici ATECO 2007 P, Q, R, S, T sono relativi agli "altri settori" non rappresentati in Consiglio della Camera di Commercio di Napoli.

La classificazione aggiornata dei codici ATECO 2007 è disponibile sul sito www.istat.it/it/archivio/17888

Possono essere dichiarate le Imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti in provincia di Napoli, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) alla data del 31/12/2022. Pertanto **NON** possono essere dichiarate le Imprese, le sedi secondarie e le unità locali iscritte o annotate nel Registro Imprese di Napoli dopo il 31/12/2022 (cioè da 1° gennaio 2023) né quelle cancellate dal Registro Imprese prima del 31/12/2022 (seppure iscritte all'associazione di categoria).

Le Organizzazioni imprenditoriali partecipanti, unitamente alla dichiarazione di cui all'allegato A) del D.M. n. 156/11, devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle Imprese associate (in formato digitale), redatto secondo lo schema di cui all'allegato B). Tale elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47



del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante, secondo le modalità di presentazione indicate nel comma 3, dell'art. 2, del D.M. n. 156/2011.

Le Organizzazioni imprenditoriali partecipanti, unitamente alle dichiarazioni di cui agli allegati A e B del Regolamento, devono presentare, altresì, a norma dell'art. 11 del Disciplinare e a pena di esclusione dal procedimento, anche: 1) l'elenco delle Imprese associate (in formato digitale) redatto secondo il modello di cui all'allegato A1) del Disciplinare, con l'indicazione dell'importo, della modalità e dell'anno di pagamento della quota base associativa da parte dell'Imprese associate; 2) l'elenco delle Imprese associate (in formato digitale) redatto secondo il modello di cui all'allegato B1) del Disciplinare, con l'indicazione del numero degli occupati di ciascuna Impresa associata.

Anche tali elenchi devono essere presentati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni delle Organizzazioni imprenditoriali partecipanti al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli.

Si ribadisce che tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale partecipante e redatte secondo gli schemi di cui agli allegati A) e B) del D.M. n. 156/11 e secondo gli schemi di cui agli allegati A1) e B1) del Disciplinare.

Si evidenzia, inoltre, che tutti i dati indicati nelle sopra citate dichiarazioni e elenchi devono essere coerenti tra di loro in quanto la loro difettosità sarà oggetto di specifici controlli come previsti dal Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011, di seguito si indicano le modalità di presentazione degli elenchi:

✓ L'elenco redatto secondo lo schema B) del D.M. n. 156/11 può essere consegnato e/o trasmesso alla Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:

1. in busta chiusa sigillata riportante la seguente dicitura: "NON APRIRE" - "Allegato B" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato foglio elettronico (formato CSV);

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato B" contenente:

- supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato foglio elettronico (formato CSV);

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.



✓ **L'elenco redatto secondo lo schema di cui all'allegato A1) del Disciplinare può essere consegnato e/o trasmesso:**

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato A 1" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato A 1 in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato A 1 in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato A 1" contenente:

- supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato A 1 in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato A 1 in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

✓ **L'elenco redatto secondo lo schema di cui all'allegato B1) del Disciplinare può essere consegnato e/o trasmesso:**

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato B 1" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B 1 in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B 1 in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato B 1" contenente:

- supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B 1 in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato B 1 in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

PICCOLE IMPRESE (solo per i settori agricoltura, industria e commercio)

Se una Organizzazione imprenditoriale intende partecipare, all'interno del settore agricoltura, industria o commercio, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, dovrà fornire le relative notizie e i dati richiesti in modo distinto utilizzando la specifica modulistica per le piccole imprese.



Pertanto, sarà necessario presentare anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/200, dal legale rappresentante secondo gli schemi di cui agli allegati "A con piccole imprese", "B con piccole imprese" e "B1 con piccole imprese", riportanti tutte le notizie ed i dati delle "piccole imprese" associate. Tale modulistica è allegata al Disciplinare ed è pubblicata e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente camerale.

Si ricorda che sono definite "piccole imprese":

1. per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
2. per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
3. per il settore agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

La rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo Statuto al settore di riferimento. (vedi Circolare MISE n. 21571 del 08.02.2013).

N.B. Per le Organizzazioni imprenditoriali dei settori industria, commercio ed agricoltura che intendono partecipare alla ripartizione dei seggi riservati alle piccole imprese, la relativa documentazione va inserita nel medesimo plico presentato per ciascun settore utilizzando la specifica modulistica di cui agli allegati "A con piccole imprese", "B con piccole imprese" e "B1 con piccole imprese".

IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE

Ai fini dell'assegnazione dei seggi dell'artigianato e/o della cooperazione l'Organizzazione imprenditoriale deve dichiarare soltanto le imprese artigiane associate appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

Le imprese artigiane e/o cooperative appartenenti agli altri settori (assicurazione, credito, servizi all'impresa, trasporto e spedizioni, turismo) potranno essere dichiarate ai fini dell'assegnazione dei seggi dell'artigianato e/o della cooperazione soltanto se le stesse operano anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

Le imprese artigiane e/o cooperative che operano esclusivamente nei settori assicurazione, credito, servizi all'impresa, trasporto e spedizioni, turismo, potranno essere dichiarate soltanto per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato (vedi Circolare MISE n. 55125 del 03.04.2013 e n. 98348 del 12.06.2013).

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN UN SOLO SETTORE O IN PIÙ' SETTORI ECONOMICI

L'Organizzazione imprenditoriale che concorre per l'assegnazione di uno o più seggi in un solo settore economico, deve dichiarare esclusivamente le imprese associate che operano in quel determinato settore identificate sulla base del codice ATECO 2007 e con il quale sono iscritte al Registro delle Imprese; pertanto, non si possono dichiarare le imprese associate operanti in settori economici diversi da quello per il quale si concorre.



Se l'Organizzazione imprenditoriale intende partecipare alla ripartizione dei seggi in più settori economici deve presentare distinte dichiarazioni ed elenchi da inserire nel plico per ciascun settore economico.

Si ribadisce che la singola Impresa associata può essere dichiarata in un solo settore economico, coerente con l'attività dell'impresa (codice ATECO 2007) e lo status (artigiana, cooperativa) della stessa.

Nel caso in cui l'Impresa associata svolge attività promiscua (pluralità codici ATECO 2007), l'Organizzazione imprenditoriale deve dichiararla in un unico settore economico.

PLURALISMO ASSOCIATIVO

E' fatta salva la possibilità per le Imprese di essere iscritte a più organizzazioni imprenditoriali; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle Organizzazioni imprenditoriali alle quali sono iscritte (anche apparentate). A tal proposito, si riporta la nota Ministeriale prot. 372133/2022, acquisita al prot. n. 80993/E del 15.12.2022, secondo cui "... *permane la validità metodologica del computo prevista al comma 2 dell'articolo 9 del DM 156/2011, laddove sono chiaramente determinati i parametri alla base del calcolo della media aritmetica per la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale: imprese, occupati, valore aggiunto, diritto annuale. In particolare, con riferimento al parametro "imprese", ai sensi dell'art. 9, comma 2, si procede al calcolo della "percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione". Nel computo di tutte le imprese iscritte ad un'organizzazione imprenditoriale, qualora vi siano delle imprese iscritte a più associazioni (fattispecie prevista al comma 3 dell'art. 12) le stesse vanno computate "con un peso proporzionalmente ridotto"; pertanto se un'impresa è iscritta a due organizzazioni imprenditoriali va conteggiata con peso pari a 0,50 (anziché pari a 1), se è iscritta a tre organizzazioni va conteggiata con un peso pari a 0,33, e così via. In modo analogo si procede a ridurre proporzionalmente anche il peso degli altri parametri stabiliti nel richiamato art. 9 (valore aggiunto, occupati, diritto annuale) al fine di elaborare, per ciascun settore, la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri."*

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 156/2011, entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso del **20 marzo 2023** e, quindi, **entro e non oltre il termine perentorio del 29 aprile 2023 ore 12,00**, (nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), a pena di esclusione dal procedimento, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso di avvio del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., devono far pervenire all'Ente un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in formato cartaceo) resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione partecipante e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C), e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il loro grado di rappresentatività provinciale con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e



diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione stessa.

Alla predetta dichiarazione dovranno essere allegati la copia conforme dello Statuto registrato, dell'atto deliberativo dell'importo della quota base associativa per gli anni 2021 e 2022, ed ogni altra documentazione attestante la natura, la finalità di tutela e di promozione degli interessi degli iscritti, l'ampiezza e la diffusione delle proprie strutture operative, i servizi resi e l'attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, nonché la fotocopia del documento d'identità valido, non autenticata, del legale rappresentante dell'Organizzazione o dell'Associazione che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, unitamente alla dichiarazione di cui all'allegato C), devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema dell'Allegato D (in formato digitale) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante.

Le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, inoltre, a norma dell'art. 11 del Disciplinare, unitamente alle dichiarazioni di cui agli allegati C e D del D.M n. 156/11, devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento, anche l'elenco degli associati (in formato digitale) redatto secondo il modello di cui all'allegato D1) del Disciplinare, con l'indicazione dell'importo e dell'anno di pagamento della quota base associativa da parte dell'associato. Anche tale elenco (allegato D1 al Disciplinare) deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale.

✓ **L'elenco redatto secondo lo schema D), ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 156/2011 può essere consegnato e/o trasmesso alla Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:**

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato D" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato foglio elettronico CSV
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato D" contenente:

- supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato foglio elettronico (formato CSV);
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D) in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

✓ **L'elenco redatto secondo lo schema D1) ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare può essere consegnato e/o trasmesso alla Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:**

1. in busta chiusa sigillata recante la dicitura "NON APRIRE" - "Allegato D1" contenente:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D1) in formato foglio elettronico CSV
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D1) in formato PDF/A.



Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

OPPURE

2. in busta chiusa sigillata recante la dicitura “NON APRIRE” - “Allegato D1” contenente:

- supporti digitali non riscrivibili con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli:

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D1) in formato foglio elettronico (formato CSV);

- un supporto digitale non riscrivibile contenente l'allegato D1) in formato PDF/A.

Tutti i file contenuti nei supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e poi crittografati.

La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre 2022.

La consistenza numerica delle Associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli alla data del 31 dicembre 2022, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs N. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

APPARENTAMENTO – ALLEGATO E)

Due o più Organizzazioni imprenditoriali, ovvero due o più Organizzazioni sindacali o Associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi, presentando un'apposita dichiarazione (cartacea) di apparentamento - Allegato E) - secondo le modalità indicate dall'art. 4 del D.M. n. 156/2011.

La dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Associazioni o Organizzazioni partecipanti e contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale (occorre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido di ciascun firmatario)

N.B.: Ogni Associazione e/o Organizzazione presenterà una copia originale della dichiarazione di apparentamento (Allegato E) nel proprio plico.

COME PRESENTARE IL “PLICO”

La documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio del 29 Aprile 2023 alle ore 12,00**, (nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo), con le seguenti modalità:

- ✓ mediante consegna a mano presso la sede legale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli – all'Ufficio Protocollo - Via S. Aspreno n. 2, con ingresso da Piazza Bovio n. 32 - 80133 Napoli – Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Rinnovo Consiglio Camerale Settore - Termine 29 aprile 2023 alle ore 12,00 - NON APRIRE”)



oppure

- ✓ a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli - Ufficio Protocollo - Via S. Aspreno n. 2 - 80133 Napoli (sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: "Rinnovo Consiglio Camerale Settore - Termine 29 aprile 2023 alle ore 12,00 - NON APRIRE").

N.B. E' esclusivo onere dell'Associazione e/o Organizzazione partecipante curare il corretto e tempestivo recapito della documentazione (plico) e, pertanto, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, la documentazione inviata non dovesse pervenire all'Ente camerale entro il termine perentorio del 29 aprile 2023 alle ore 12,00, (nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo), la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

A tal proposito, si precisa che non ha rilevanza la data di spedizione della documentazione ma soltanto la data di recapito della stessa (plico). (nota MISE prot. n. 0217427 del 16/11/2011, punto 3.2).

Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC (nota MISE prot. n. 0067049 del 16/03/2012, punto 4).

ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE: IN SINTESI

In sintesi i plichi dovranno contenere:

1) La dichiarazione sostitutiva (in formato cartaceo) di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione o dell'Associazione partecipante e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A (ed, eventualmente, lo schema di cui all'allegato A con piccole imprese) per le Organizzazioni imprenditoriali oppure secondo lo schema di cui all'allegato C) per le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di consumatori.

Alla predetta dichiarazione di atto di notorietà le Organizzazioni e Associazioni partecipanti dovranno allegare la copia conforme dello Statuto registrato, dell'atto deliberativo dell'importo della quota base associativa per gli anni 2021 e 2022, ed ogni altra documentazione attestante la natura, la finalità di tutela e di promozione degli interessi degli associati, l'ampiezza e la diffusione delle proprie strutture operative, i servizi resi e l'attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli, nonché la fotocopia del documento d'identità valido, non autenticata, del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2) Gli elenchi (in formato digitale) delle Imprese associate o degli iscritti, redatti, secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo lo schema di cui all'allegato B (ed, eventualmente, lo schema di cui all'allegato B con piccole imprese) per le Organizzazioni imprenditoriali oppure secondo lo schema di cui all'allegato D per le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di consumatori.

3) L'elenco (in formato digitale) redatto secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato A1 del Disciplinare, relativa all'indicazione dell'importo, della modalità e dell'anno di pagamento della quota base associativa da parte dell'Impresa associata;

4) L'elenco (in formato digitale) redatto secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato B1 del Disciplinare, relativa all'indicazione degli occupati nelle Imprese associate (ed, eventualmente, lo schema di cui all'allegato B1 con piccole imprese).

5) L'elenco (in formato digitale) redatto secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato D1 del Disciplinare, relativa all'indicazione dell'importo e dell'anno di pagamento della quota base associativa da parte degli associati alle Associazioni di consumatori;



6) Eventuale dichiarazione (cartacea) di apparentamento redatta secondo lo schema dell'allegato E) sottoscritta dai legali rappresentanti delle organizzazioni/associazioni partecipanti al raggruppamento.

7) Il modulo per la comunicazione della casella PEC da utilizzare per le successive comunicazioni relative al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli.

Si ribadisce che qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più settori economici dovrà fornire per ciascuno di essi le informazioni in modo distinto (un plico per ogni settore) e le Imprese associate dichiarate in un settore economico non potranno essere dichiarate anche negli altri settori economici.

**PROCEDURE DI CONTROLLO
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ**

Tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle Organizzazioni e Associazioni partecipanti al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli saranno oggetto di controllo puntuale e di controlli a campione.

✓ **I controlli puntuali** saranno effettuati al fine di verificare la regolarità:

a) delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, e redatte nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2 del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio;

b) della provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'organizzazione imprenditoriale di livello provinciale, redatte: 1) a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A) ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 156/2011; 2) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato B) del Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 156/2011, 3) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui agli allegati denominati A1) e B1) ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare;

b.1) della provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'organizzazione imprenditoriale costituita e strutturata soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, come indicato all'art. 2, comma 6 del DM 156/2011, redatte: 1) a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A) ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 156/2011; 2) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato B), ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 156/2011; 3) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui agli allegati denominati A1) e B1) ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare;

c) dell'adesione dell'organizzazione imprenditoriale di livello provinciale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di Napoli da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del DM 156/2011;

c.1) della rappresentanza dell'organizzazione imprenditoriale costituita e strutturata soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, nel CNEL ovvero la sua operatività da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli, come indicato dall'art. 2 comma 6 del DM 156/2011;

d) della provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'organizzazione sindacale e dell'associazione dei consumatori operanti



nella circoscrizione di Napoli, redatte: 1) a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 156/2011; 2) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato D, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 156/2011;

d.1) dell'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Napoli da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;

e) dell'iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B) al Regolamento;

f) della corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;

g) della corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;

h) dell'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;

i) della coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;

j) della coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;

k) dell'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;

l) della coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;

m) della coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;

n) dell'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione);

o) per il settore del commercio, dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;

p) per il settore agricoltura, dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;

q) per il settore industria, dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati;

r) la non duplicazione delle iscrizioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;

s) del numero degli occupati nelle imprese dichiarate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del D.M. n. 156/11, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A) al regolamento e nello schema di cui all'allegato B1) del Disciplinare, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio camerale e, dunque, alla data del 31 dicembre 2022.

È facoltà del Responsabile del procedimento procedere ad ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.



✓ **I controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni imprenditoriali** riguardano le imprese indicate nell'allegato B) al Regolamento ed hanno ad oggetto:

- a) la regolare iscrizione dell'Impresa all'organizzazione imprenditoriale;
- b) il regolare pagamento di almeno una quota base associativa nel biennio 2021-2022, in coerenza con l'importo stabilito dall'atto deliberativo degli organi dell'Organizzazione imprenditoriale, non meramente simbolica come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 39517 del 07/03/2014;

Ai fini del controllo a campione l'Organizzazione imprenditoriale dovrà produrre la documentazione attestante:

a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale a seguito di presentazione di apposito modulo e/o scheda di adesione contenente la chiara ed univoca manifestazione di volontà dell'Impresa di essere iscritta all'associazione di categoria. L'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale non può essere il frutto di alcun automatismo scaturente dallo statuto della singola associazione ma deve risultare da un'espressa, chiara ed univoca manifestazione di volontà dell'impresa di adesione all'associazione di categoria. Siffatta previsione è conforme al disposto della circolare ministeriale n. 0038226 del 5 marzo 2013 secondo cui *"...per iscritti all'associazione si intendono esclusivamente coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi... tale espressa manifestazione di volontà deve risultare inequivocabilmente al momento della sottoscrizione, quale atto libero, volontario ed univoco di adesione all'associazione dei consumatori che richiede l'iscrizione o conferma per il perseguimento degli scopi statutari. Pertanto, ai fini del riscontro del possesso del requisito numerico di associati stabilito dalla legge, per le associazioni che richiedono l'iscrizione e/o la conferma annuale, si ritiene che possano essere considerati soci i soggetti iscritti all'associazione di consumatori ed utenti in forza di una manifestazione espressa, consapevole della volontà di adesione, distinta da ogni altra volontà di ottenere dall'associazione singoli beni o servizi"*.

b) L'importo della quota base associativa risultante dalle deliberazioni degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota base associativa dovuto per gli anni 2021 e 2022.

c) La regolarità del versamento della quota base associativa mediante documentazione idonea a dimostrare che l'Impresa associata ha effettivamente pagato l'intero importo dovuto per la quota base associativa dell'anno 2021 o 2022, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.

In merito alla quantificazione della quota base associativa, così come precisato dalla Circolare n. 39517 del 07/03/2014, *"... (omissis) deve trattarsi, comunque, di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di misura di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore"*.

Il valore della quota media base associativa sarà calcolato per ogni settore economico nei seguenti termini:

- qualora l'Organizzazione concorrente dichiari più quote base associative, si procederà ad eliminare, per ciascuna Organizzazione, la quota base più alta e quelle di pari importo, nonché la quota base più bassa e quelle di pari importo, (taglio delle ali): ovvero si procederà alla esclusione della sola quota base più alta qualora l'organizzazione imprenditoriale dichiari solo due quote base associative per il relativo settore;



- escluse dal calcolo, quindi, per ciascuna Organizzazione, tutte le quote base di pari importo più alte e tutte quelle di pari importo più basse (taglio delle ali): ovvero soltanto quelle di pari importo più alte nell'ipotesi di solo due quote base versate dalle imprese, si procederà a sommare tutte le altre quote base associative pagate dalle imprese del settore alle organizzazioni e da esse dichiarate nel modello A1, di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- il totale di detto calcolo verrà diviso per il numero delle imprese di settore le cui quote base associative sono state precedentemente sommate ottenendo in tal modo la quota media base di settore che sarà decurtata del 75% ai fini della valutazione di congruità della quota base associativa pagata dall'impresa associata.

Pertanto, la quota base associativa versata dall'impresa sarà considerata simbolica e quindi non sufficiente laddove la stessa risulti drasticamente sproporzionata rispetto alla quota media base associativa decurtata del 75%.

Al fine di consentire la verifica dell'effettivo versamento della quota base associativa nell'ultimo biennio, l'Organizzazione imprenditoriale dovrà produrre idonea documentazione di pagamento (ad esempio bollettino di c/c postale, copia bonifico, e/o estratto conto postale o bancario, quietanza di pagamento in contanti) dell'Ente/Istituto cassiere da cui risulta il nominativo dell'Impresa associata, l'importo e l'anno di pagamento. Qualora l'incasso della quota base associativa avvenga tramite altra procedura (ad esempio tramite convenzione Inps/Inail), anche se versata in più rate periodiche, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione di categoria che ha sottoscritto la convenzione con l'Ente Pubblico (cassiere), attestante: 1) il nominativo dell'Impresa associata identificata con P.Iva e numero REA e 2) l'effettivo incasso dell'intera quota base associativa dell'anno 2021 e/o 2022 con l'indicazione dell'importo, la modalità e l'anno di pagamento, secondo il modello di cui all'allegato A1) del Disciplinare .

- ✓ **I controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori** riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al Regolamento.

Per le Associazioni dei consumatori partecipanti alla presente procedura, si richiama la circolare MISE prot. 0038226 del 05.03.2013 secondo la quale *"...per meglio precisare quali iscritti all'associazione sono considerati e devono essere dichiarati e documentati nell'ambito della presente procedura, è stato infatti introdotto il riferimento alle iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione"*.

Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

a) Per i lavoratori: dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio Napoli, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto al 31/12/2022), nonché la prova dell'iscrizione al sindacato ed il pagamento della quota base d'iscrizione annua.

b) Per i consumatori: dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio Napoli, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto al 31/12/2022), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute



in base alle leggi regionali in materia, nonché la prova dell'iscrizione all'associazione dei consumatori ed il pagamento della quota base d'iscrizione annua.

CONSEGUENZE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rilevi immediatamente la non veridicità di fatti o informazioni dichiarate, provvede ad effettuare idonea segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e a disporre la esclusione dal procedimento dell'Organizzazione o Associazione che ha presentato la dichiarazione mendace.

Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il Responsabile del procedimento amministrativo, laddove non può procedere alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b), della legge 241 del 1990, comunicherà all'Organizzazione o all'Associazione interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine perentorio di 10 giorni previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di legge il Responsabile del procedimento dichiarerà l'esclusione dell'Organizzazione o dell'Associazione dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale.

Qualora l'Organizzazione o l'Associazione, a seguito della richiesta di rettifica dei dati incongrui rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, richiesta formulata in sede di controllo effettuato ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 2000, proceda a attestare (con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000), nuovamente dati non corretti rispetto a quelli acquisiti dall'Amministrazione, il comportamento dell'Organizzazione o dell'Associazione sarà considerato come volto a fornire volutamente informazioni false e/o fuorvianti al fine di non consentire una corretta valutazione di elementi essenziali della procedura di rinnovo del Consiglio camerale e si procederà, pertanto, alla esclusione della stessa Organizzazione o Associazione concorrente non solo per la mancata regolarizzazione delle posizioni contestate ma anche ai sensi del successivo art. 15 "False dichiarazioni".

I controlli possono essere effettuati oltre che con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere S.c.p.A., anche con l'intervento di esperti informatici.

DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE OGGETTO DI CONTROLLO

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con il seguente criterio:

La numerosità del (campione) è stabilita nella misura del 5%:

- fino ad un massimo di 45 Imprese e con un minimo di 15 Imprese per Organizzazione imprenditoriale con riferimento a ciascun settore per il quale la stessa Organizzazione di categoria concorre;
- fino ad un massimo di 45 iscritti e con un minimo di 15 iscritti per le Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori.

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle Organizzazioni e/o Associazioni utilizzando la funzione "CASUALE" di Microsoft Excel.



Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo il Responsabile del procedimento chiederà formalmente, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), all'Organizzazione/Associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione della procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

Se, a seguito del controllo a campione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a controllo, il controllo stesso verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

In sede di controllo della totalità delle imprese, qualora l'Organizzazione o l'Associazione concorrente, a seguito della richiesta di rettifica dei dati incongrui rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, dichiarati - ex art. 47 D.P.R. 445/2000 - un nuovo dato non corrispondente a quelli in possesso dell'Ente camerale e la difettosità accertata è pari o superiore ad un terzo della totalità dei dati controllati, il comportamento dell'associazione o dell'organizzazione sarà considerato come volto a fornire volutamente informazioni false all'Amministrazione al fine di non consentirle una corretta valutazione degli elementi forniti, e si procederà alla esclusione della stessa organizzazione o associazione concorrente non solo per la mancata regolarizzazione ma anche ai sensi del successivo art. 15 del presente Disciplinare.

Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Napoli.

False dichiarazioni ed esclusioni (Articolo 15 del Disciplinare).

Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilevi elementi tali da far ritenere la non veridicità di fatti o informazioni dichiarate, provvede ad effettuare idonea segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e alla esclusione dal procedimento dell'Organizzazione imprenditoriale che ha presentato la dichiarazione mendace.

Qualora l'Associazione imprenditoriale concorrente, a seguito della richiesta di rettifica dei dati incongrui rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, dichiarati nuovamente dati non corrispondenti a quelli acquisiti dall'Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare e alla esclusione dal procedimento della stessa Organizzazione concorrente.

Compiti del Responsabile del Procedimento

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di:

- 1) ricevere le dichiarazioni di rappresentatività;
- 2) valutare il rispetto dei termini di presentazione;



- 3) valutare la completezza delle dichiarazioni e delle informazioni documentate presentate dalle Organizzazioni e Associazioni concorrenti ai fini dell'ammissibilità al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale;
- 4) valutare la regolarità dei dati e dei documenti trasmessi e chiedere, laddove l'errore è sanabile, al legale rappresentante dell'organizzazione interessata, la regolarizzazione dei dati e documenti non regolari;
- 5) verificare se sussistono cause di esclusione dal procedimento.

Premesso quanto sopra, il responsabile del procedimento adotta un:

- 1) **provvedimento di esclusione** nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui agli allegati A) e C), rispettivamente, ai sensi degli art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1 del decreto n. 156/2011;
- 2) **provvedimento di irricevibilità** nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1);
- 3) **provvedimento di esclusione** nel caso di mancata presentazione dell'elenco di cui all'allegato B (art. 2 del D.M. n. 156/11), dell'elenco di cui all'allegato D (art. 3 D.M. 156/11) e degli elenchi di cui agli allegati A1 e B1 (art. 11 del Disciplinare);
- 4) **provvedimento di esclusione** nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso al rappresentante legale dell'organizzazione interessata per la regolarizzazione dei dati e documenti di cui comma 1 dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 (articolo 5, comma 2);
- 5) **provvedimento di irricevibilità e/o esclusione** nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sia affetta da irregolarità non sanabili (articolo 5, comma 2);
- 6) **provvedimento di esclusione** qualora, in sede di controllo, a seguito della richiesta di rettifica – formulata ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 2000 - dei dati incongrui rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, l'Organizzazione o l'Associazione dichiarati – ex art. 47 del DPR 445 del 2000 - nuovamente dati non corretti rispetto a quelli acquisiti dall'Amministrazione (cfr. artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del Disciplinare).
- 7) **provvedimento di irricevibilità** nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3).

I provvedimenti di cui ai punti precedenti devono essere notificati al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

ACCESSO AGLI ATTI

Si ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi di tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n. 241/1990, lo stesso può essere differito nel caso di cui al comma 4 del medesimo articolo 24 e trova limitazioni



nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (nota MISE n. 0081790 del 16.05.2013).

AVVERTENZE

Il presente vademecum è pubblicato sul sito internet istituzionale della C.C.I.A.A. di Napoli (www.na.camcom.gov.it) ove è disponibile, per completezza, tutta la modulistica di cui agli allegati: A, B, C, D, E del DM 156/11 e gli allegati: A piccole imprese, B piccole imprese – oltre agli allegati A1, B1, B1 con piccole imprese, e D1 del Disciplinare, utilizzabile per la procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, nonché la normativa ed i documenti di riferimento e tutte le informazioni utili al fine della predisposizione della documentazione da presentare.

Le informazioni date hanno uno scopo puramente informativo al fine di agevolare la predisposizione della documentazione e non esimono gli interessati dalla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è il Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Napoli Avv. Ilaria Desiderio.

Per informazioni:

Telefono 081.7607331